

correre innanzi al magistrato; ma appunto per questo domando che si proceda *cum pondere et mensura*, e che non si faccia mancare ai contribuenti la guarentigia di una larga e compiuta discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Prego, prima di tutto, la Commissione di riflettere se sia assolutamente indispensabile il comma aggiuntivo che si propone all'articolo 6; poichè nell'articolo 6 della legge 6 giugno 1877 vi è un comma precisamente identico a questo. Ora, siccome noi ci riferiamo alla legge del 1877 e a quelle del 1870 e del 1865, non so perchè si debba ripetere quanto esse prescrivono. Abbia la bontà, onorevole relatore, di udire il testo del comma, di cui darò lettura:

“ Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni, o le iscrizioni di ufficio che lo riguardano. „

È identico alla proposta della Commissione. Ora, se noi volessimo metterci a ripetere tutti gli incisi che si richiamano alle leggi precedenti, ve ne sarebbero molti altri.

Non vedo dunque la necessità assoluta di ripetere questo comma, che è già scritto nella legge del 1877, alla quale l'intera legge presente si riferisce.

Io vorrei che la voce mi assistesse di più per poter rispondere diffusamente all'onorevole Rinaldi, ma, facendo appello alla sua indulgenza ed a quella della Camera, mi limiterò a dire che il suo desiderio si trova già estrinsecato nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta. Infatti che cosa domanda l'onorevole Rinaldi? Domanda che le rettificazioni e le iscrizioni di ufficio, impugnate dal contribuente, debbano essere discusse in contraddittorio fra le parti interessate, tra contribuente e agente. Ora, l'articolo 35 del Regolamento che cosa dice?

“ L'agente o un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo. La Commissione può valersi delle facoltà indicate all'articolo 22, (quello citato dall'onorevole Giolitti), e quando creda utile farsi assistere da un perito, ne fa la scelta, fissandone la retribuzione. Essa però deve sentire in persona il reclamante quando il medesimo ne

faccia domanda, nel qual caso l'agente dovrà essere avvisato del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione, affinchè vi possa intervenire. „

Ora, poichè questo praticamente si fa e si è sempre fatto in tutte le revisioni, prescrivendolo il regolamento, non vedo la necessità dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Rinaldi.

Presidente. L'onorevole Rinaldi Antonio ha facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Mi sia lecito osservare preliminarmente che l'articolo 35 del regolamento non vale a risolvere la questione che ho avuto l'onore di esporre, poichè a regolare questa occorre una disposizione di legge, e non un atto del potere esecutivo.

Del resto, l'agente, secondo l'articolo invocato, può intervenire alle udienze della Commissione senza voto deliberativo. È un semplice intervento codesto, che non assicura nulla, poichè lascia ancor dubbio se si possa fare la discussione piena delle domande e delle opposizioni, e la disamina compiuta degli elementi della presunzione, ond'è condotto l'agente ad insistere sulla rettifica.

Prosegue l'articolo:

“ La Commissione, può valersi delle facoltà indicate dall'articolo 22, e quando creda utile di farsi assistere... Essa (la Commissione) però deve sentire in persona il ricorrente quando il medesimo ne faccia domanda. „

Ora, essere inteso e non essere ammesso a discutere le riposte ragioni della rettificazione, coverte dal velo delle informazioni che ha messe innanzi l'agente, è concedere un diritto senza possibilità di esercitarlo: è cosa perfettamente illusoria.

Io domando alla lealtà dei miei colleghi della Camera, se sappiano che sia mai avvenuta la discussione in merito degli elementi di presunzione sulla quale si è affidato l'agente.

Per quella poca esperienza che ho io, non ricordo che questo sia mai avvenuto.

Quando invece si stabilisse come regola generale che l'agente è libero di proporre tutte quelle modificazioni che meglio gli talentano, e che queste possano essere impuginate dai contribuenti innanzi alla Commissione, discutendosi ampiamente gli indizi contro gli indizi, le prove contrarie contro le prove dirette, allora soltanto credo che i contribuenti sarebbero abbastanza garantiti e noi non avremmo a deplorare tanti abusi e tante prepotenze contro le quali viene pro-